

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 02

del 30.01.2023

OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227 – 229, legge n. 197/2022.

L' anno Due mila ventitre il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 19.01 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 23.01.2023 prot. n. 656, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	X	
02	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	X	
03	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
04	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE		X
05	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	X	
06	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE	X	
07	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
08	GENTILIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE		X
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	X	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE		X
12	DIGANGI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assegnati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 09 - Assenti 03

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza il Sig. Barbera Paolo nella sua qualità di Presidente di Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.

Sono presenti: Il Sindaco Miceli, Vice Sindaco Tudisca - Assessore Matassa – Scattareggia.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Serruto – Scira – Digangi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ▲ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ▲ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

L'assessore ai tributi PISCITELLO precisa che la proposta nasce dalla facoltà data ai Comuni dall'art. 1 commi 227 e 228 della legge di bilancio 2023 che consente lo stralcio degli interessi e delle sanzioni dei debiti fino a 1000 euro iscritti a ruolo, fermo restando il pagamento della quota capitale. Riguardo alle sanzioni amministrative per la violazione al codice della strada l'abbattimento riguarda solo gli interessi. Il legislatore ha lasciato al Comune la scelta se adottare o meno la delibera poiché il mancato introito di parte dei propri crediti può comportare un danno da esigibilità relative a somme già impegnate in bilancio. L'amministrazione propone la delibera per evitare l'incentivazione di coloro che non pagano, a scapito del principio di equità fiscale. Il contribuente richiede la rottamazione impegnandosi a pagare la quota capitale con lo stralcio di interessi e sanzioni. Qualora non si adottasse la delibera lo stralcio degli interessi e sanzioni avverrà all'insaputa del contribuente, fermo restando la debenza della quota capitale. Presentando l'istanza di definizione agevolata il contribuente si impegna a pagare la sorte capitale, con il beneficio dello stralcio degli interessi e delle sanzioni e con il vantaggio per il Comune in termini di riscossione. Comunica che l'ammontare delle somme iscritte a ruolo dei debiti tributari fino a 1000 euro dal 2000 al 2015 sono di 293.672,37 euro di cui residuano alla data odierna 110.602,02 euro per effetto di annullamenti normativi e riscossioni effettuate nel tempo, come da verifica effettuata nell'area riservata del sito dell'agente di riscossione. Di quest'ultima somma lo stralcio per interessi e sanzioni ammonta a circa il 30%.

Il consigliere DIGANGI, chiesta e ottenuta la parola, comunica di non avere bene compreso le cifre e tal proposito chiede chiarimenti.

L'assessore PISCITELLO, chiesta e ottenuta la parola, ribadisce che la quota riportata nella proposta scaturisce da una verifica effettuata nell'area riservata del sito dell'agente di riscossione.

Il SINDACO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che la scelta di adottare la delibera non dipende dai numeri ma è una scelta di principio. E' stato ampiamente chiarito che lo stralcio non riguarda la quota capitale dei crediti ma solo gli interessi e le sanzioni. La proposta ha lo scopo di fare ottenere al contribuente il beneficio non in maniera automatica ma attraverso la presentazione di un'istanza assumendo l'impegno di pagare la sorte capitale, le cui prime due rate deve avvenire entro il 2023, determinandosi per il Comune un incasso sicuro. La delibera è stata condivisa dalla stragrande maggioranza dei Comuni poiché formula una proposta seria ed equilibrata.

Il consigliere DIGANGI, chiesta e ottenuta la parola, chiede ulteriori chiarimenti sulle cifre.

La rag. Alfieri, Responsabile dell'area contabile, presente in aula e autorizzata a intervenire, li fornisce.

Il consigliere VITALE, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, si esprime favorevole per il recupero dei crediti dei cittadini per evitare che gli stessi diventino morosi seriali. Ritiene che un argomento così importante doveva essere preceduto da un approfondimento in sede di conferenza dei capigruppo. Dichiara l'astensione del gruppo per sottolineare che l'Amministrazione dovrebbe dedicare maggiore attenzione alla minoranza.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli n. 7 – astenuti n. 2 (cons. Vitale, Digangi).

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta e, dopo, mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione.

La proposta, messa ai voti, riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 7 – astenuti n. 2 (cons. Vitale, Digangi).

Il PRESIDENTE comunica l’approvazione dell’immediata esecutività della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti espresso, giusto verbale n. 01 del 25.01.2023, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 733;

Visto l’esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell’area contabile dall’oggetto: “Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, legge n. 197/2022”.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Proposta di delibera di C.C. n. 01 del 24/01/2023

Il Proponente ASS.REP. BICANEW

Oggetto:

**APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE
ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022**

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi euro 293.672,37, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa euro 110.602,02;

DATO ATTO che la politica dell'Amministrazione è quella di disincentivare l'infedeltà fiscale addebitando a chi non paga anche i costi che la pubblica amministrazione sostiene per il recupero delle somme;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile dell'Area Contabile, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

D E L I B E R A

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale del Comune di Tusa dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Il Proponente




Giuseppe Rosone

COMUNE DI TUSA
Città' Metropolitana di Messina

Revisore Unico

Il 25.01.2023



**Al Responsabile della Direzione
Economico/finanziaria**

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore al Bilancio

Oggetto: Verbale N.1/2023

La presente per

trasmettere in allegato

- copia della documentazione indicata in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Revisori Unico dei Conti

(Dott. Giuseppe SPANO')

COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Revisore Unico dei Conti

VERBALE N.1 DEL 25/01/2023

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di gennaio si è riunito

Il Revisore Unico

nominato con delibera consiliare n. 2 del 15/01/2021, ed insediatosi nelle proprie funzioni il giorno 02/02/2021 con verbale n.2 del 03/02/2021, nella presenza del dott. Giuseppe Spanò, per esaminare la proposta di deliberazione di C.C. n.1 del 24/01/2023, con la documentazione allegata a corredo - ricevuta con nota posta elettronica certificata del 24/01/2023 – ed esprimere il parere di propria competenza.

Il Revisore Unico,

esaminata la documentazione in merito alle proposte in oggetto, redige il parere di propria competenza allegato "A", al presente verbale di cui forma parte integrante.

Del che, si dà atto della chiusura della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

Allegati: n. 01

Il Revisore Unico

Dott. Giuseppe Spanò



COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Revisore Unico

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n.1 del 24/01/2023 avente ad oggetto:
"Approvazione Diniego Stralcio parziale articolo 1, commi 227/229, legge n.197/2022"
Espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Allegato "A" al Verbale n. 1/2023 del 25/12/2022

VISTA

- la L. 29 dicembre 2022, n.197, recante Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, che definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- Considerato che le disposizioni comprese nei commi 222 – 229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: "Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali";
- Considerato che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che "relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti";
- Considerato che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che "le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."

VISTO il comma 229 dell'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 Gennaio 2023 e che testualmente recita: "Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali."

CIO PREMESSO, l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede quindi che i citati Enti possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agenzia delle entrate riscossione risulta che dai carichi pendenti iscritti a ruolo di importo inferiore a MILLE euro ammontano a complessivi euro 293.672,37 , di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, commi 227 e 228 della legge 197/2022 circa euro 110.602,02.

TENUTO CONTO che la Politica dell'Amministrazione è quella di disincentivare l'infedeltà fiscale;

VISTO che l'Ente pertanto ritiene di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in maniera di entrate;

VISTI

- l'articolo 151 del D.Igs.18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

VISTO il parere favorevole, espresso in data 24.01.2023 dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole espresso in data 24.01.2023 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;


Il Revisore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto e raccomanda all'ente di:

1. di inviare copia della deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
2. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

25/01/2023

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Giuseppe Spanò



PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 92 DEL. 24/01/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMM 227 -229, LEGGE N. 197/2022

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 24/01/2023

Il Responsabile dell'Area

A. Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data, 24/01/2023

Il Responsabile dell'Area Contabile

A. Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

data,

Il Responsabile dell'Area Contabile

(DOnissa Anna A. Lestagrossa)
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza Comunale, h
giusta autorizzazione del messo comunale.
è stata pubblicata all'Albo pretorio per i giorni consecutivi
dal _____ al _____ come previsto dalla l.R. n.44/91.
Si certifica che la presente deliberazione:

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Dalla Residenza Comunale, h
44:
pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.R. 13/12/1991 n.
è diventata esecutiva il
n. 44:
è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.R. 3/12/1991
decreti diretti giorni della relativa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Dalla Residenza Comunale, h
31 GEN 2023
all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il consigliere Anziano
Il Segretario Comunale
F.to Lestagrossa
F.to Serrera
F.to Balderra
Il PRESIDENTE

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per contenzioso.